

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

9.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI SABATO 5 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime (N. 67) (Seguito e rinvio della discussione)	89
PRESIDENTE - MOLLE, <i>Relatore</i> - GILARDONI - FERRI - VISENTINI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> - MANES ANTONIO - ZOLI - FRÈ - EINAUDI - BONESCHI - PESENTI - FRIGGERI - DE CATALDO - LI CAUSI - BRESCIANI TURRONI - ZAMBRUNO - DI PAOLO, <i>direttore generale della finanza straordinaria</i>	
Schema di provvedimento legislativo: Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, riguardante il fondo di solidarietà nazionale (N. 87)	97
PESENTI, <i>Relatore</i> - EINAUDI - FRÈ - ZOLI - PRESIDENTE - VANONI - MANES ANTONIO - GILARDONI - BONESCHI - CASALI - DE CATALDO - FRIGGERI - SERRAO.	

La seduta comincia alle 10.15.

(È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, Visentini, col Direttore generale della finanza straordinaria, Di Paolo — Partecipano, autorizzati dalla Presidenza, i Consulitori De Cataldo e Reale).

SCOCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime. (N. 67).

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli.

MOLLE, *Relatore*, osserva che l'articolo 1 riproduce il corrispondente articolo del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, con la sola sostituzione del Ministero delle finanze all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e con l'aggiunta dell'ultimo capoverso relativo alle richieste di confisca già avanzate dall'Alto Commissario stesso.

GILARDONI, sul comma 3°, domanda a quale « autorità giudiziaria » s'intenda riferirsi.

FERRI crede che ciò risulti dagli articoli 2 e 3.

GILARDONI chiede ancora se si debba intendere la stessa Camera di Consiglio

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, conferma.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 1

(È approvato).

MOLLE, *Relatore*, osserva che l'articolo 2 è completamente nuovo. Ha qualche dubbio sulla forma; converrebbe chiarire il numero 2°) in questo senso « qualsiasi atto di disposizione posto in essere dal condannato, di cui al numero precedente », potendo altri-

menti sorgere dubbio circa il significato della disposizione.

PRESIDENTE trova chiaro che debba intendersi « dal condannato »

GILARDONI crede che possa riferirsi anche agli eredi.

PRESIDENTE ritiene che la legge si voglia estendere anche agli eredi.

GILARDONI proporrebbe la dicitura « ...dagli aventi causa... ».

MANES ANTONIO fa notare che « aventi causa » sono anche gli acquirenti

PRESIDENTE avverte che il testo si riporta alle norme sul fallimento, e quindi non vede quale sia il dubbio

ZOLI rileva che non soltanto il fallito è soggetto di confisca, ma anche l'erede, poiché l'ultimo comma prescrive che « le stesse disposizioni si applicano anche quando il reato sia estinto. Proporrebbe quindi la dizione « Qualsiasi atto di disposizione effettuato dagli eredi dopo il 25 luglio 1945 », essendo questa una data sintomatica, e potendo anche l'erede aver avuto la prudenza di liberarsi.

MOLLE, *Relatore*, è d'avviso che, secondo lo spirito della legge, soltanto gli atti del condannato debbano esser colpiti.

PRESIDENTE non consente. Il penultimo comma dell'articolo 1; dice « Qualora l'azione penale sia estinta, la confisca è disposta, su richiesta del Ministro delle finanze, dal tribunale penale nella cui circoscrizione è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare.

« Il tribunale provvede, previa citazione degli eredi, i quali possono farsi assistere da un difensore ».

Si prevede quindi che l'azione penale sia estinta per la morte del presunto colpevole, ed evidentemente, col n 2°) dell'articolo 2, si vogliono colpire anche gli eredi del colpevole, nei riguardi del quale l'azione penale si è estinta.

MOLLE, *Relatore*, è tuttavia d'opinione che occorra chiarire, essendo la formula del n 2°) troppo generica

FERRI intende che si tratti degli atti a titolo gratuito o testamentario compiuti dal condannato nell'ultimo quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, o di qualsiasi altra disposizione dopo tale data.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, siccome gli atti a titolo gratuito compiuti prima del 25 luglio 1943 sono revocati, può darsi che dopo tale data siano stati compiuti atti di alienazione, che si vogliono pure annullare.

ZOLI è del parere che si possa dire « qualsiasi atto di disposizione effettuato dal soggetto alla confisca ».

MOLLE, *Relatore*, consente. Intende poi fare qualche rilievo riguardo alla tutela dei terzi di buona fede, che nell'articolo 2, a suo avviso, non trovano protezione, e richiama la Commissione sull'articolo 45, che fissa norme in proposito.

Pensa che questa limitazione di cui all'articolo 45 debba essere richiamata anche al n. 1°) dell'articolo 2, oppure che questo articolo sia richiamato dall'articolo 45, altrimenti gli atti a titolo gratuito posti in essere per un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio sarebbero esclusi nel caso di confisca, mentre verrebbero ammessi nel caso di avocazione.

GILARDONI fa presente il caso di gravame di legati su azioni di pubblico vantaggio a favore di persone che non avrebbero potuto ereditare, stando ai termini della disposizione.

MOLLE, *Relatore*, propone che dopo le parole « Sono prive di effetto di fronte allo Stato » siano aggiunte le seguenti. « Salvo quanto è disposto dall'articolo 45 », e ciò nell'interesse dei terzi di buona fede.

ZOLI è d'accordo per quanto riguarda gli atti a titolo gratuito, ma circa gli atti di disposizione non crede che la tutela dei terzi di buona fede abbia ragione di essere, perché bisogna riferirsi alla data in cui furono compiuti. Per gli atti anteriori al 25 luglio 1943 può esserci una presunzione di buona fede, ma per quelli posteriori è invece *de jure et de jure* la presunzione di frode. Gli autori di tali atti, i quali dovevano pensare al pericolo in cui incorrevano, non meritano nessuna tutela, altrimenti per tutelare qualche ingenuo si lasciano sfuggire tutti gli altri.

MOLLE, *Relatore*, ricordando che l'articolo 45, tra gli atti di disposizione, contempla il pagamento di un debito, richiama l'attenzione sull'ipotesi che se dopo il 25 luglio 1943 una persona soggetta alla confisca abbia rimborsato una banca di un debito, la banca dovrebbe restituire.

FERRI crede che a questa ipotesi risponda il 3° capoverso dell'articolo 45, che ammette la consapevolezza

PRESIDENTE non condivide tale opinione. Bisogna vedere quando sia stato costituito il debito precedente se fosse anteriore al 25 luglio 1943, si presterebbe ad un'estensione.

MOLLE, *Relatore*, osserva che l'articolo 45 non contempla la confisca, la quale è cosa diversa dall'avocazione dei profitti. Se quindi una banca è stata rimborsata dopo il 25 lu-

glio 1943 di un debito preesistente, avviene che, in base all'articolo 45, se si tratta di un profittatore è salva, se si tratta invece di un confiscato deve restituire.

FRÈ considera l'atto di disposizione come atto di straordinaria amministrazione, che quindi va oltre il pagamento dei debiti normali, riferendosi piuttosto a qualche cosa di patrimoniale e di definitivo.

ZOLI chiarirebbe l'articolo 2, dicendo che: « non costituisce atto di disposizione il pagamento di un debito, ecc. »

MOLLE, *Relatore*, ritiene che l'argomento possa esser definito in sede di discussione dell'articolo 45.

(Così rimane stabilito)

PRESIDENTE chiede se intanto la Commissione approvi che all'articolo 2, primo comma, dopo le parole « rispetto allo Stato » siano aggiunte le parole « salvo quanto è disposto all'articolo 45 » e al n. 1°, dopo le parole « tale data » siano aggiunte le seguenti: « dal soggetto alla confisca »

(La Commissione approva).

MOLLE, *Relatore*, passando all'articolo 3, osserva, quanto alla sua portata, che i condannati del delitto di collaborazione sono già considerati all'articolo 1

ZOLI non crede che l'articolo 3 sia superfluo e che possa applicarsi, per ipotesi, nel caso di un collaborazionista che venga assolto per infermità di mente.

GILARDONI non crede necessario l'avverbio « attivamente » riferito al servizio reso all'invasore tedesco

EINAUDI chiarirebbe la dizione dell'articolo in questo senso: « il cittadino che sia stato condannato per avere tradito la Patria, ecc. ».

ZOLI osserva che la disposizione dell'articolo 3 è indipendente dalla condanna di confisca e si riferisce ai beni usciti dal patrimonio del condannato e passati in mano di terzi, altrimenti non vi sarebbe pena per chi avesse prima alienato i beni.

GILARDONI richiama l'articolo 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

MOLLE, *Relatore*, osserva che con l'interpretazione del Consultore Zoli, l'articolo 3 ripeterebbe quanto dice l'articolo 2, il quale riporta le disposizioni dell'articolo 5 del decreto 27 luglio 1944, n. 159. Senonché questo articolo, con le conseguenze dell'articolo 9 dello stesso decreto, si applica per gli atti di disposizioni compiuti dopo il 25 luglio 1943, men-

tre l'articolo 3 in esame si riferisce agli atti compiuti dopo l'8 settembre 1943. Ma è evidente che atti compiuti dopo tale data possono farsi rientrare nell'ipotesi di cui all'articolo 2

BONESCHI nell'articolo 3, che prevede il caso di chi ha tradito la Patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi, vede una norma necessaria, che toglie ogni perplessità sull'avocazione, dei beni che siano stati alienati dopo l'8 settembre. C'è infatti molta gente che, pur non essendo stata perseguita penalmente, non ha la coscienza a posto

Crede che si potrebbe premettere all'articolo la seguente formula: « Per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è parimenti privo, ecc. ».

PRESIDENTE propone di sospendere l'esame dell'articolo 3, in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

(Così rimane stabilito).

MOLLE, *Relatore*, non ha osservazioni da fare sull'articolo 4

PRESIDENTE lo mette ai voti.

(È approvato)

GILARDONI si riserva di parlare dell'articolo 4 in occasione dell'esame delle disposizioni sul sequestro.

MOLLE, *Relatore*, per l'articolo 5 sarebbe favorevole ad una formula estensiva, per comprendervi non soltanto i negozi previsti, ma ogni altra operazione che abbia portato vantaggio ai tedeschi e guadagno ai profittatori.

PESENTI teme che volendosi colpire non soltanto i rapporti diretti o indiretti con i tedeschi, ma qualunque profitto in genere, si rientri nella ipotesi dei profitti di guerra e di congiuntura.

MANES ANTONIO avverte che si intende di colpire anche gli intermediari

PRESIDENTE è d'opinione che il campo applicativo dell'articolo 5 sia ben definito dall'elemento oggettivo che i negozi devono essere andati a vantaggio del tedesco invasore.

GILARDONI crede opportuno sopprimere, nel secondo comma, le parole « o non si poteva ignorare », ritenendo sufficienti le parole « non si ignorava ».

MOLLE, *Relatore*, propone di aggiungere dopo le parole altri negozi » le parole « e operazioni ».

PRESIDENTE osserva che dal punto di vista giuridico non è chiaro il significato della parola « operazione ».

FRIGGERI rileva che l'articolo 5 è preoccupante per l'alta Italia, ove tutte le officine meccaniche, più o meno volontariamente, hanno lavorato per il tedesco invasore. Non vorrebbe che in questo modo si finisse col confiscare tutte le officine meccaniche.

MANES ANTONIO nota che si confiscano soltanto i profitti, tenuto conto di tutte le spese e se non risulteranno guadagni non vi sarà confisca.

EINAUDI ad evitare che si colpiscano i profitti di guerra come profitti di regime, crede opportuno precisare il termine *a quo* per l'applicazione dell'articolo in esame cioè l'8 settembre 1943.

PRESIDENTE consente che gli stessi profitti non possono essere avocati due volte.

MOLLE, *Relatore*, aggiunge che il termine *ad quem* è implicito cioè quello della scomparsa del tedesco invasore.

FRÈ suggerisce, per una maggiore estensione, di sostituire alle parole « altri negozi conclusi » le altre « qualsiasi negozio concluso ».

DE CATALDO si associa alle osservazioni del Consultore Friggeri, perché l'articolo 5 incide su tutta l'attività economica del Paese durante il periodo tedesco. Qualsiasi esercizio commerciale ha fornito merci ai tedeschi, e in generale involontariamente, ma è difficile constatare oggi se siano stati realizzati profitti. Ammesso però che si possano constatare, non va dimenticato che tutta l'attività economica svolta durante quel periodo è soggetta ai sopraprofiti di guerra. Sono già stati eseguiti gli accertamenti per l'anno 1943, sono in corso quelli per il 1944, e non si fa alcuna distinzione circa il genere dell'attività economica. Ora, col provvedimento in esame si stabilisce che chiunque abbia lavorato per i tedeschi deve subire l'avocazione da parte dello Stato.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che si ha riguardo al reddito ordinario e che quello per sopraprofiti di guerra è una tassazione diversa dall'avocazione per collaborazionismo.

DE CATALDO non crede che vi sia possibilità di distinguere, ove si tratti di un'attività unica.

EINAUDI domanda se per « negozi conclusi » s'intendano anche le requisizioni fatte dai tedeschi.

MOLLE, *Relatore*, la legge francese comprende tutte le operazioni col tedesco, quindi anche le requisizioni, perché non distingue se l'atto sia volontario o no, ma guarda soltanto il profitto che si è realizzato, qualunque ne

sia il modo. Essa colpisce anche le requisizioni in quanto abbiano portato un utile al requisito. Perciò egli aveva proposto di aggiungere la parola « operazioni ».

GILARDONI crede che sarebbe da usarsi l'espressione « negozi giuridici od operazioni ». Lo scopo è di escludere le evasioni.

FRÈ propone la frase. « profitti conseguiti in dipendenza o in occasione di rapporti di qualsiasi natura, sia diretta che indiretta col tedesco invasore ».

MANES ANTONIO fa presente che anche gli operai hanno percepito dei soprasarari.

LI CAUSI osserva che il salario rappresenta una categoria fondamentale diversa. Non va dimenticato che gli operai nell'Italia settentrionale hanno continuamente lottato contro i tedeschi per ottenere salari adeguati alle necessità di vita. Il soprasalario non è quindi un profitto.

MANES ANTONIO avverte che in Francia è stato colpito anche il salario.

EINAUDI domanda se si vogliano considerare sopraprofiti anche quelli degli agricoltori che hanno dato i loro prodotti all'ammasso.

GILARDONI crede che anche gli agricoltori debbano rientrare nella disposizione, purché vi sia il sopraprofitto.

MANES ANTONIO precisa che sopraprofitto è la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. Non ci dissimuliamo i casi che effettivamente esistono.

PESENTI giudica troppo generica la formula proposta dal Consultore Frè e che, piuttosto, le parole « rapporti di qualsiasi natura, ecc. » siano da aggiungere alle parole « appalti e forniture ». Trova anche molto utile lasciare la parola « intermediari ».

BRESCIANI TURRONI è d'avviso che si debbano colpire almeno i grossi appalti per impedire le evasioni nei casi più importanti. Lascerebbe quindi il testo immutato.

ZAMBRUNO osserva che la parola « rapporti » comprende operazioni e negozi. Quindi alle parole « appalti e forniture » aggiungerebbe. « o di rapporti di qualsiasi natura avuti direttamente o indirettamente a mezzo di intermediari col tedesco invasore ».

MANES ANTONIO osserva che il termine « rapporti » non è giuridico, e che vi sono anche operazioni coatte in cui si può aver perduto invece di guadagnare.

FRÈ e ZAMBRUNO non insistono nelle loro proposte.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 5 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Apri la discussione sull'articolo 6

MOLLE, *Relatore*, nota che l'articolo 6 è riportato dall'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, con qualche modificazione, sulla quale richiama l'attenzione della Commissione. Al secondo comma è stata aggiunta alla menzione degli eredi quella dei « discendenti » la quale, a suo avviso, dovrebbe esser ripetuta anche dopo le parole « nei limiti dei rispettivi diritti quesiti »

PRESIDENTE consente.

MOLLE. Il terzo comma, poi, è modificato rispetto all'articolo 3 del precedente decreto, nel senso di rendere più semplice il meccanismo della prova la cui proposta da presentarsi alla Commissione centrale era deferita alla Commissione provinciale. Ma egli crede che si possa ancora alleggerire la procedura di avocazione, ammettendo senz'altro alla prova le persone indicate nel 3° comma ed eliminando così il giudizio della prova stessa, che richiede ancora l'intervento della Commissione centrale delle imposte

Infatti, se coloro che presentano un documento dal quale risulti che sono stati assolti dalla Commissione di epurazione o da altri organi delle sanzioni contro il fascismo, fossero senz'altro ammessi alla prova, il giudizio di ammissibilità sarebbe di colpo eliminato

ZOLI premette, rispondendo a certe osservazioni fatte sulla stampa circa l'atteggiamento dei Consultori democratici cristiani, che essi non intendono farsi sabotatori del provvedimento in esame, ma seguire esclusivamente un criterio di logica e di giustizia.

L'articolo 6, come già disse il Consultore Pesenti, è derivato da un compromesso; è quindi mal riuscito, come tutti i compromessi, avendo per presupposto un'affermazione di responsabilità, ma indipendentemente da quello che può essere stato l'arricchimento o il non arricchimento, per poi sfociare in una sanzione relativamente mite. Ciò gli sembra ingiusto, perché se si vogliono colpire i responsabili (ed afferma che i responsabili devono essere colpiti) ritiene giusto che determinate categorie non paghino soltanto col loro patrimonio, ma paghino molto di più, avendo una maggiore responsabilità.

La quale responsabilità ha un contenuto pratico, secondo determinate circostanze che sono esclusivamente in funzione della possibilità di un profitto.

Dal confronto dell'articolo 6 con l'articolo 17 risulta che la persona che possa avere la maggiore responsabilità dell'accaduto non risponde col proprio patrimonio, se per caso

questo sia stato acquistato in un determinato momento o sotto una determinata qualifica.

Il responsabile, invece, deve rispondere con il proprio patrimonio qualunque sia l'origine di esso ed anche se gli è pervenuto per una lecita attività. L'affermazione della responsabilità impone che il patrimonio venga in tutto o in parte avocato secondo il grado di responsabilità; ed è questo il concetto logico e giusto che deve essere affermato nella legge.

Secondo il provvedimento, chi ha continuato a curare il proprio denaro fino al giorno in cui è diventato Senatore o membro del Gran Consiglio, e successivamente ha acquistato qualche cosa, in maniera tale che questi risparmi appaiono, deve pagare i danni che ha recati, invece chi all'inizio del fascismo si trovava già in posizione di grande ricchezza, e può dimostrare che il suo patrimonio ha subito modificazioni che dipendono dalla consistenza precedente, non paga, pur avendo una responsabilità cento volte superiore.

Questa è una grande ingiustizia e perciò si chiede di rivedere tutto il provvedimento, ritenendo che l'articolo 5 debba essere formulato in maniera diversa, sostituendo alle parole « sono avvocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali, ecc », le parole « sono avvocati in tutto o in parte i patrimoni appartenenti alle seguenti categorie di persone », pure stabilendo una misura minima ed ammettendo che le Commissioni, a seconda del grado di responsabilità dell'origine del patrimonio, possano arrivare fino al 100 per cento. Ritiene che questo concetto sia più logico e consenta di ottenere risultati più concreti.

GILARDONI, in connessione con quanto è stato esposto dal Consultore Zoli, crede che sarà più pratico offrire la possibilità del concordato all'inquisito, anche se la somma apparente dell'offerta di concordato e le successive conseguenze siano tenute sopra un piano più alto, perché evidentemente il concordato sulla base degli incrementi patrimoniali sarà aritmeticamente inferiore al concordato sul totale del patrimonio. Si deve in qualche modo speculare sopra la psicologia dell'inquisito, il quale amputerà una parte del suo patrimonio con la prospettiva di una liberazione totale ed immediata, piuttosto che sottoporlo a tutte le procedure di determinazione degli incrementi e conseguentemente convalutare gli incrementi stessi come base del concordato.

MANES ANTONIO trova che la proposta del Consultore Zoli sposta tutto il provvedimento, con gravi conseguenze

PESENTI, essendosi reso conto della proposta del Consultore Zoli, dichiara che l'idea

originaria era quella di una responsabilità oggettiva, per cui l'incremento doveva essere un minimo di base. È chiaro che la responsabilità si debba estendere a tutto il patrimonio; ma non per questo s'intende che il patrimonio debba essere avvocato per intero. Accoglierebbe tuttavia, per comodità, un minimo che dal 25 per cento potrebbe arrivare ad un massimo del 100 per cento, nei casi di maggiore responsabilità. Riconosce che questo sistema rivoluziona quello precedentemente stabilito in base agli accordi raggiunti, ma ammette che così si venga a fare un passo avanti.

BRESCIANI TURRONI, attesa la proposta di confiscare senz'altro tutti i beni a carico dei colpevoli, ed ammesso che per talune categorie vi sia assoluta presunzione di responsabilità, domanda come sarebbero valutate, caso per caso, le responsabilità dei singoli.

ZOLI ritiene che accogliendosi il principio da lui enunciato si potrebbero sfrondate le categorie e portarne talune delle più basse nel successivo articolo 7. Non si dovrebbe cioè affermare una responsabilità oggettiva in maniera decisa per tutti. D'altra parte vi è la possibilità di graduazione del minimo, salvo arrivare al 100 per cento, secondo il criterio della Commissione.

Per esempio, non si può ammettere che i membri del gran consiglio non paghino con la totalità dei loro beni.

EINAUDI osserva che si tratterebbe di distinguere due imposte, cioè quella prevista dal provvedimento in esame ed una nuova. Tutti coloro che rimanessero compresi nelle categorie di cui all'articolo 6 sarebbero sottoposti ad una imposta sull'intero patrimonio e non solo sui profitti di regime, coloro invece che fossero compresi nell'articolo 7 e successivi, sarebbero assoggettati alla sola imposta sui profitti di regime.

ZOLI conferma che in sostanza è così, ma giudica che la legge sia claudicante, perché, ad esempio, i primi articoli non hanno nulla a che vedere con i profitti di regime, poiché, pure usando questo termine, praticamente non ci si cura di sapere se siano veramente tali.

EINAUDI esprime la persuasione che una delle cause per cui il nostro sistema tributario non funziona sia la mancanza di giustizia. Non esistono organi giudiziari i quali consentano di affermare, in piena coscienza, che siano giuste le decisioni alle quali sono arrivate le Commissioni comunali, provinciali o centrali, perché non sono imposte da magistrati indipendenti, ma da membri nominati da una delle due parti, cioè dalla Finanza, che vuole avere la sua quota di quei determinati beni. Questa

è una delle sciagure del nostro sistema tributario ed uno dei fattori dello scarso gettito delle imposte. Occorre la consapevolezza che queste siano distribuite con giustizia, anche riguardo all'accertamento dell'imponibile. Dalla mancanza di questa consapevolezza è derivato l'andazzo generale in tutta l'Italia di contrattare in materia tributaria.

Per queste ragioni è persuaso che le Commissioni istituite dal decreto in esame e che dovranno stabilire il debito del contribuente debbano essere tali da dare un affidamento di giustizia. Si potrà quindi discutere sul loro cambiamento, ma se si manterranno queste Commissioni di parte, che non danno nessun affidamento, rimarrà sempre l'obiezione che non si agisce con giustizia.

Essendo politica la base di questa imposta, la sua determinazione deve essere affidata a organi che diano garanzia di giustizia. In tutti i giudizi ci deve essere l'accusatore, il quale dichiara che l'inquisito ha commesso quella tale colpa, ed un magistrato indipendente, il quale giudichi sulle prove fornite dall'accusatore e sulle controprove fornite dal resistente. Se non si adempiano queste condizioni, l'opera sarà considerata dall'opinione pubblica come inficiata di ingiustizia.

PRESIDENTE ritiene che questo argomento potrà esser trattato a proposito della costituzione delle Commissioni.

MOLLE, *Relatore*, dichiara di avere ascoltato con molto piacere la proposta del Consultore Zoli, avendo già da parte sua espresso il medesimo punto di vista. Ritiene che, per un fine pratico e di giustizia, la proposta debba essere accettata.

Si associa pure alle osservazioni del Senatore Einaudi e propone che i patrimoni di coloro che sono compresi nelle prime categorie, (salvo un esame più preciso) siano soggetti ad un'avocazione pari ad una certa quota da stabilirsi, passando coloro, che non si crederà di colpire con tale avocazione, all'articolo successivo con una sanzione sui loro incrementi patrimoniali, salvo la prova del contrario.

ZOLI lascerebbe la valutazione di questi elementi in sede di accertamento, demandato a Commissioni composte con certe garanzie, senza stabilire niente di automatico. Avverrà tuttavia automaticamente che per i membri del gran consiglio si arrivi al cento per cento, come è avvenuto che qualcuno di essi non ha guadagnato altro che una fucilazione. Ma questa valutazione sarà fatta dalle Commissioni, stabilendosi intanto un minimo da cui si possa arrivare fino al cento per cento giudicando caso per caso.

ZAMBRUNO, circa la determinazione di una quota da imporsi come tassazione per tutte le categorie che si riterrà opportuno mantenere nell'articolo 6, osserva che se ciò arreca una semplificazione, la cifra deve essere tuttavia così elevata da comprendere qualunque incremento patrimoniale, altrimenti potrebbe avvenire che un incremento patrimoniale risultasse superiore alla tassazione che si viene a stabilire.

MOLLE, *Relatore*, chiarisce che non si tratta di incremento, ma di patrimonio attuale

ZOLI aggiunge che due sono i criteri: grado di responsabilità e origine del patrimonio, che possono influire sulla variabilità del minimo, fino al 100 per cento.

FRIGGERI osserva che deve tenersi conto dell'incremento oltre che da una parte del patrimonio.

ZOLI L'incremento deve essere determinato da ragioni politiche

FRIGGERI è d'accordo e distingue il caso di un chirurgo che abbia profittato con la sua professione o quello, anche più estremo, di chi abbia vinto una lotteria. A suo avviso, l'incremento dovrebbe essere colpito, per le prime categorie, fino alla lettera *f*) o *g*) dell'articolo 6, al cento per cento, oltre ad una sanzione, che non è prevista dal decreto, per un concetto di responsabilità assunto dalle categorie stesse e per il quale devono rispondere col patrimonio, in tutto o in parte, a seconda del grado di responsabilità. I due casi si debbono sommare, ad evitare quello prospettato dal Consultore Zambruno, cioè che mettendo una aliquota del 25 per cento, non si venga ad avocare tutto l'incremento patrimoniale. Si deve quindi stabilire l'avocazione per tutto l'incremento patrimoniale, più una quota di patrimonio.

ZOLI osserva che per l'incremento patrimoniale la possibilità della dimostrazione della legittimità va estesa a tutti.

BRESCIANI TURRONI crede che uno dei criteri fondamentali dovrebbe essere quello di creare il meccanismo più semplice e più rapido possibile. Per considerazioni politiche è necessario che queste leggi passino rapidamente alla fase dell'esecuzione e per considerazioni di carattere finanziario è del massimo interesse che il denaro che si spera ricavare dall'applicazione delle leggi stesse entri sollecitamente nelle casse dello Stato.

È quindi favorevole alla proposta fatta dal Relatore, nel senso di limitare il più possibile l'arbitrio da parte delle Commissioni. Perciò suggerisce che siano fissate nello stesso prov-

vedimento quote medie a seconda delle categorie, senza che le Commissioni possano mutarle vagliando la responsabilità dei singoli.

Per lo stesso criterio di semplicità è contrario alla distinzione tra patrimonio e incrementi patrimoniali. Si stabilisca qual'è il patrimonio attuale dei singoli, sia originario, sia derivato da incrementi avvenuti nel frattempo e lo si colpisca con una quota.

BONESCHI, dichiarandosi favorevole alla proposta del Consultore Zoli, osserva che secondo l'articolo 17 « Sono esclusi i beni preesistenti nel patrimonio del soggetto, e i relativi frutti » e ravvisa in ciò la conseguenza, che i già ricchi, si troveranno in una situazione di privilegio, potendo facilmente sostenere che l'incremento deriva dai frutti del patrimonio preesistente.

Circa l'ammissione per tutte le categorie della prova che l'incremento non deriva da attività politiche, crede che ciò snaturi completamente la legge. Infatti il criterio che ha ispirato il provvedimento e che è derivato da una lunga elaborazione e da esperienze complesse, che hanno dimostrato la difficoltà di procedere in questo campo, è che chi ha partecipato in posizioni eminenti al passato regime è responsabile della rovina che ha travolto il Paese. Molti in questa situazione hanno perso il proprio patrimonio, e non è ammissibile che chi è corresponsabile di questa situazione rimanga col patrimonio che aveva precedentemente al 3 gennaio 1925. Introducendo anche per le categorie anzidette la possibilità di provare che l'incremento non deriva da attività politica, si va incontro ad una complicazione della procedura, perché mentre la carica ricoperta implicava la confisca totale dell'incremento, si tornerebbe a sostituire la possibilità di prova caso per caso. È quindi favorevole alla proposta del Consultore Zoli, lasciando che per determinate categorie si colpisca l'incremento, senza ricercare se esso sia in relazione all'attività politica.

PESENTI proporrebbe questa formulazione: « Salve le disposizioni dell'articolo seguente, è avocato allo Stato in tutto o in parte il patrimonio conseguito successivamente al 3 gennaio 1925 da chi sia stato dopo tale data » (*Sequono le categorie*)

« In ogni caso la quota da avocare non può essere inferiore al 25 per cento del patrimonio attuale, né all'incremento attuale conseguito dopo il 3 gennaio 1925 »

Nel determinare la quota da avocare crede che siano da indicarsi i casi di cui si debba tener conto, accennando pure ad eventuali eccezioni personali.

ZOLI è d'accordo, e adotterebbe la seguente dizione « È avocata allo Stato, a titolo di risarcimento del danno una (percentuale) del patrimonio posseduto al 25 luglio 1943 da chi sia stato, dopo il 3 gennaio » (*Seguono le categorie*).

Inoltre all'articolo 7 sostituirebbe il seguente testo « Sono avvocati allo Stato quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti successivamente al 3 gennaio 1925, salva la prova di cui all'articolo 10, oltre che dalle persone indicate all'articolo 6 » (*Segue il testo*)

Farebbe così due casi diversi. uno relativo alla responsabilità oggettiva sul patrimonio, l'altro all'incremento patrimoniale, il primo esteso solo a determinate persone; il secondo alle medesime persone e ad altre, ammettendo per tutte la prova di cui all'articolo 10

Così non si viene a colpire due volte a causa della responsabilità è tolta la quota dal patrimonio, ma non la possibilità della prova per l'incremento legittimo.

PRESIDENTE data la delicatezza della materia, è del parere di nominare una Commissione, che studi gli emendamenti dell'articolo 6 e ne riferisca alla Commissione. Propone che sia formata dai Consulenti Boneschi, Bresciani Turrone, Molle, Pesenti, Zambruno, Zoli.

(La Commissione approva)

Essendo intervenuto il Direttore generale della finanza straordinaria, commendator Di Paolo, lo invita a fornire chiarimenti sull'articolo 3.

DI PAOLO indica che la ragione dell'articolo 3, che sembrerebbe ripetizione dell'articolo precedente, è data dall'articolo 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, il quale così dispone « Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la Patria, ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio dell'invasore tedesco, sono confiscati a vantaggio dello Stato » Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che l'azione penale sia stata promossa e, se promossa, abbia portato alla condanna, la constatazione oggettiva del servizio spontaneo ed attivo importa la confisca. Ne dà conferma l'articolo 1 del decreto in esame, laddove dice « Fermo il disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'articolo 2 del decreto stesso sono confiscati »

Volendo riportarsi all'articolo 2, si dovrebbe presupporre una sentenza di condanna, ma allora vi sarebbe contrasto col suddetto ar-

ticolo 9, in quanto stabilisce che, « senza pregiudizio dell'azione penale », la confisca dipende dal solo fatto che venga accertato, in sede fiscale, che ci sia stato servizio spontaneo ed attivo a favore dell'invasore tedesco ».

MANES ANTONIO. La dizione « senza pregiudizio dell'azione penale » vuol dire che la procedura fiscale non preclude la via all'azione penale, ma non già che, se l'azione penale si dichiara estinta, possa la finanza procedere per proprio conto.

DI PAOLO afferma che l'articolo 3 è soltanto cautelativo, volendosi impedire che, in attesa della sentenza, i beni possano essere alienati

MANES ANTONIO osserva che l'articolo 3 lascia adito all'ipotesi che la Finanza possa avocare i beni dei ritenuti traditori, indipendentemente dall'esito dell'azione penale

DI PAOLO avverte che nell'articolo 3 è detto « dal cittadino il quale ha tradito la Patria... ».

MANES ANTONIO stima opportuno aggiungere « che sia stato dichiarato traditore ».

BONESCHI fa rilevare che al 2° comma dell'articolo 9 del decreto n. 159, è detto: « In caso diverso (cioè non in caso di azione penale) la confisca è pronunciata dal tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario ».

È quindi previsto in una legge esistente il caso che, indipendentemente dall'azione penale, si pronunci la confisca dei beni di colui che ha tradito la Patria. La stessa formula è contenuta nell'articolo 3 del decreto in esame. La norma precedente era incompleta, perché lasciava adito agli atti simulati.

MANES ANTONIO crede allora che occorra dire « agli effetti dell'applicazione del primo capoverso dell'articolo 9... ».

BONESCHI propone di premettere all'articolo 3 le seguenti parole « Agli effetti del primo capoverso dell'articolo 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è parimenti privo di efficacia rispetto allo Stato ».

MOLLE, *Relatore*, propone di aggiungere a queste parole le seguenti. « salvo quanto disposto dall'articolo 45 ».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 3 con queste modificazioni

(È approvato).

Propone di rinviare il seguito della discussione, atteso che la nuova formulazione degli articoli 6 e 7 influirà su tutti gli articoli successivi

(La Commissione approva).

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Disposizioni integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, riguardante il fondo di solidarietà nazionale. (N. 87).

PESENTI, *Relatore*, nota che il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituì il Fondo di solidarietà nazionale, fu originato da considerazioni particolari del momento, per le quali si cercava di attuare una politica economica di portata ordinaria nei vari campi. Si dovevano infatti emanare norme per la limitazione dei consumi di lusso, aprire un prestito (come poi avvenne con successo) e stabilire anche provvedimenti di carattere tributario.

Oltre a ritocchi di imposte ordinarie, v'erano altri provvedimenti, tra cui l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale. Fu detto che questo Fondo, col quale si tentò di fare appello ai cittadini perché rispondessero spontaneamente alle richieste del Paese, fosse molto male congegnato e un po' anche frutto di ingenuità, a lui stesso attribuita. Ma egli non si illudeva molto al riguardo, perché la spontaneità era soltanto apparente, poiché non pagando entro tre mesi si sarebbe incorso in una pena, oltre al pagamento della somma. Il fisco aveva bisogno di entrate immediate e con questo tentativo si riduceva la complicata e costosa pratica delle iscrizioni a ruolo, alla quale si sarebbe tornati successivamente. Si sono poi riscontrati altri difetti ed è strano che le disposizioni integrative giungano soltanto oggi, perché le difficoltà potevano essere risolte subito. Alcune di esse sono di scarsa importanza, altre di importanza più generale e politica. Queste ultime sono state fatte presenti per la Sardegna ed altre regioni con terreni poveri, che hanno reclamato la riduzione della quota di tributo ad ettaro, come per i terreni di montagna.

Ad altri inconvenienti che si sono rilevati provvedono gli articoli 1 e 4 del decreto in esame. Il decreto istitutivo uscì il 25 marzo 1945, ed al 1° di aprile le Società commerciali erano tenute a versare al 0.50 per cento sulle obbligazioni emesse, per cui non potevano far subito fronte al pagamento così predisposto. L'articolo 1 consente questa possibilità che è stata già data mediante circolari. L'articolo 4 autorizza gli istituti di credito a ricevere, come gli uffici postali, i versamenti da parte dei contribuenti.

Queste difficoltà, cui ora si provvede, furono subito avvertite, ma più tardi se ne notarono altre. Per esempio: il precedente decreto

stabiliva che per certi consumi di lusso si dovessero pagare contributi mediante marche da bollo; ma questo sistema ha dato scarsi risultati.

Il Ministero delle finanze ha pensato quindi di sostituire all'esazione mediante marche da bollo l'applicazione di un'addizionale del 10 per cento, di cui parla l'articolo 6. Ma questa addizionale viene un po' a snaturare il criterio originario del provvedimento, quello, cioè di colpire alcuni consumi ritenuti superflui e che in questi momenti dimostravano una capacità contributiva tale da sopportare l'imposta, mentre il sistema dell'addizionale è poco simpatico ed aggrava i difetti già esistenti nel sistema tributario.

EINAUDI, dopo le dichiarazioni del Relatore esprime voto contrario tanto al provvedimento originario che a quello in esame, e ne espone le ragioni. Anzitutto, non crede che si debbano istituire imposte per destinarle ad un Fondo, esse debbono convergere tutte al bilancio dello Stato. Quel sistema, che si usava una volta, ha causato gravi inconvenienti, per cui si è poi ritenuto di abolire i fondi, che danno luogo ad amministrazioni particolari ed a maggiori spese, che esulano dal bilancio generale.

In secondo luogo, osserva che il provvedimento ha istituito una nuova imposta, ma egli è persuaso che uno dei maggiori flagelli sia proprio quello della molteplicità delle imposte. Volendo aumentare il gettito delle imposte, bisognerebbe, invece di introdurre nuove imposte, abolirne almeno una metà, di modo che il restante frutterebbe più di quanto non possa fruttare l'intero sistema.

In terzo luogo, rileva che l'imposta consiste in un aumento di aliquote di imposte già esistenti. Ma, più si aumentano le aliquote e meno le imposte rendono; per ottenere il rendimento bisogna invece diminuire le aliquote.

O obietta infine che alla creazione di nuove imposte e al relativo aumento delle aliquote si è proceduto, nel decreto fondamentale, con criteri sbagliati. Stabilire imposte per i terreni in base ad ettaro e per i fabbricati in ragione del numero delle stanze, vuol dire creare un enorme lavoro per appositi uffici che dovranno fare difficili calcoli, pur rimanendo sempre incerta l'imposta da pagarsi. Vige per altro un sistema di imposte sui terreni e sui fabbricati; e le imposte sui terreni debbono essere regolate in ragione del reddito, perché due ettari di terreno possono dare redditi differentissimi. Né si deve obbligare il contribuente a fare dei calcoli nuovi.

Conclude che, per ragioni fondamentali, non si dovrebbe dare parere favorevole al provvedimento.

PESENTI dichiara di essere in gran parte d'accordo col Senatore Einaudi, ma non bisogna esagerare. La situazione è quella di uno che stando per affogare annaspa per stare a galla, e pertanto non nuota bene.

Poiché si tratta di un contributo pagabile una volta tanto, si pensò, in riferimento alle imposte dirette, di stabilire una quota, del resto molto bassa, per ettaro o per vano, in modo da non creare sensibili sperequazioni. Per ciò, invece di stabilire un'addizionale, che sarebbe stata permanente, si adottò il criterio del contributo. Ciò non toglie che le critiche del Senatore Einaudi, in linea generale, siano fondate. Tuttavia, se non si approva il decreto in esame, rimane in vigore quello precedente.

PRESIDENTE Non essendovi altre osservazioni in linea generale, apre la discussione sugli articoli

(L'articolo 1 è approvato senza discussione)

FRÈ, sull'articolo 2, la Commissione ha di recente approvato un provvedimento col quale è stato aumentato l'imponibile del reddito dominicale, e domanda se l'imponibile medio risultante dal Catasto inferiore a 200 lire per ettaro debba essere riferito alla data di entrata in vigore dell'anzidetto provvedimento, o a data successiva.

PESENTI ritiene che si tratti di dare un giudizio politico.

ZOLI, tenuto conto che il provvedimento in esame fu presentato alla Consulta insieme con quello richiamato dal Consultore Frè e già approvato, è da presumersi che i due provvedimenti siano collegati tra loro, e quindi è d'avviso che l'imponibile debba esser triplicato anche agli effetti del presente provvedimento.

PESENTI osserva che si tratta di due provvedimenti distinti. Appena uscito il primo decreto sul Fondo di solidarietà nazionale, sono giunte dalla Sardegna e da altre località, osservazioni che sono state prese in considerazione e dal Ministero e dai dipendenti uffici. Di fatto, queste norme sono già applicate. Pertanto, l'imponibile di 200 lire si riferisce alla valutazione di quel tempo.

ZOLI crede che basterebbe considerare, ai fini dell'imponibile, i ruoli del 1945.

PRESIDENTE preferirebbe modificare l'articolo facendo riferimento alla valutazione che si aveva alla data di entrata in vigore del decreto 8 marzo 1945, n. 72.

Propone quindi il seguente emendamento « All'articolo 2, comma 1°, dopo le parole « lire 200 per ettaro » aggiungere « alla data di entrata in vigore del predetto decreto ».

(L'articolo 2 è approvato con questa modificazione)

FRÈ propone di prorogare il termine di cui all'articolo 3 fino ad un anno.

VANONI non crede che si possa cambiare il sistema della tassazione, avendo alcuni già pagato.

MANES ANTONIO, considerato che le sanzioni complicano l'applicazione delle leggi, vorrebbe trovare qualche espediente che ovviasse a questa complicazione.

VANONI farebbe pubblicità circa la scadenza del termine.

GILARDONI osserva che il termine previsto dall'articolo 3 verrà probabilmente a scadere prima della pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PESENTI propone una proroga fino a 12 mesi.

BONESCHI ritiene eccessiva questa proroga, poiché ormai tutti sanno già che devono pagare.

PRESIDENTE suggerisce di indicare una data precisa, per esempio il 31 marzo 1946.

(Così rimane stabilito)

L'articolo 3 è approvato sostituendo alle parole « entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto », le parole « entro il 31 marzo 1946 ».

(Gli articoli 4 e 5 sono approvati senza discussione)

ZOLI, sull'articolo 6, osserva che si è creato un meccanismo che non ha funzionato, ed ora, per rifarsi, si vanno a colpire altri contribuenti.

Secondo le dichiarazioni del Senatore Einaudi, questo Fondo di solidarietà nazionale, nelle intenzioni del Ministero, doveva raggiungere una certa cifra, sebbene non fosse precisabile il gettato effettivo. Ma, poiché non si vede il desiderato raggiungimento, invece di far funzionare la polizia tributaria anche per questo fondo, si ricorre al sistema di sostituire un contributo completamente diverso. Sarebbe molto meglio togliere lo scandalo dei cartelli affissi nei negozi, che ricordano il dovere di pagare il Fondo di solidarietà nazionale, dovere che nessuno osserva. Invece dei cartelli occorrerebbe un'energica azione della Finanza.

L'addizionale del 10 per cento, prevista dall'articolo 6 del provvedimento, è molto pericolosa. Ed anche se è detto che si applica solo per la durata di un anno, tutti sanno che una volta applicato un aumento non si riesce più a toglierlo. Chiede dunque che l'articolo 6 sia soppresso.

CASALI avverte che l'addizionale all'imposta sull'entrata avrebbe una forte ripercussione, perché mentre costituirebbe un onere gravissimo per i contribuenti, frutterebbe ben poco allo Stato. Si associa quindi alla proposta di soppressione dell'articolo 6.

GILARDONI si associa per la parte che riguarda le assicurazioni.

EINAUDI si associa pure, osservando inoltre che di tutte le imposte elencate nell'articolo 6, una sola può essere suscettibile di aumento, quella di successione, e forse anche quella di manomorta.

DE CATALDO fa notare che l'articolo 6 riguarda essenzialmente la parte del Fondo di solidarietà nazionale relativa ai così detti consumi di lusso.

Questa modifica è frutto di una lunga trattativa col Ministero delle finanze. Ma rileva che i consumatori non pagano il 12 per cento sugli acquisti di lusso. D'altra parte l'obbligo effettivo di questa corresponsione porterebbe ad una contrazione del movimento commerciale. Occorre quindi ricorrere ad un criterio diverso. Prega la Commissione di esaminare con più attenzione i risultati del lungo studio già fatto in proposito tra le categorie interessate e il Ministero delle finanze, nonché gli inconvenienti verificatisi in pratica.

FRIGGERI aderisce pienamente alla proposta di soppressione dell'articolo 6, trovando curiosa questa specie di sostituzione, per cui, visto che uno non paga si fa pagare ad un altro, che non vi ha niente a vedere. Nei riguardi dell'imposta generale sull'entrata osserva poi che è già difficilissimo farla pagare con le aliquote attuali del 4 o del 12 per cento e fruttava molto di più quando era limitata all'1 o al 2 per cento.

VANONI, a complemento delle osservazioni del Consultore Friggeri, riconosce che l'imposta generale sull'entrata è veramente disgraziata dal punto di vista organizzativo; ma in questo momento ha una maggiore possibilità di applicazione e quindi deve essere considerata come un mezzo immediato di sostegno del bilancio statale. Questo scopo, tuttavia, non si ottiene aumentando l'aliquota, perché l'aumento provocherebbe evasioni, e si dovrebbe piuttosto dare una organizzazione più logica a questo tributo, cercando di portarne a buon

fine la percezione. Aggiungendo un'aliquota addizionale, non si fa che rendere più difficile l'esazione del tributo, anche per la frazionalità delle aliquote. Di fronte poi agli inconvenienti che i commercianti hanno lamentato, sarebbe anche del parere di abolire questa imposta, visto che il gettito è stato irrisorio, quando il Ministero non credesse di arrivare ad un logico provvedimento. Concludendo, aderisce alla proposta di soppressione dell'articolo 6.

SERRAO non capisce perché si approvi articolo per articolo e poi si stralcino dei brani, deformando completamente il decreto. A suo avviso si dovrebbe accettare o rigettare in blocco.

PESENTI dichiara di non aver nessun mandato particolare dal Ministero. Ha fatto la relazione assegnatagli, ma concorda pienamente col Consultore Zoli e con gli altri, nel riconoscere che si è voluto colpire certi particolari contribuenti e non tutti.

La difettosa applicazione del provvedimento iniziale dimostra che non funzionano bene tutti i servizi che dovrebbero provvedervi, ma ciò non può essere un motivo per modificare le caratteristiche della legge. Perciò, pur non avendo nulla in contrario alla tesi della soppressione sostenuta dal Consultore Zoli, pensa che la Commissione non possa che dare un parere in merito.

PRESIDENTE rileva il generale accordo nel proporre al Ministero che sia soppresso l'articolo 6.

Mette in votazione questa proposta.

(È approvata — Per connessione è approvata anche la soppressione dell'articolo 7).

PESENTI, all'articolo 8 osserva che la data del 31 dicembre 1945, relativa all'abolizione del sistema di pagamento con le marche da bollo, non ha più efficacia e va quindi abolita.

PRESIDENTE pone in votazione questa proposta.

(È approvata).

La Commissione esprime parere favorevole al provvedimento, con le modificazioni approvate.

Invita la Commissione a riunirsi domani per proseguire la discussione dello schema di provvedimento relativo alle norme integrative in materia di profitti di regime.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17.

